

ALLEGATO ALLA NOTA INFORMATIVA

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DI IMPRESE E ESERCENTI ATTIVITA' DI POMPE E
 TRASPORTO FUNEBRE
 - SETTORE TRASPORTI -**

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa di FONDEMAIN e in particolare della Sezione I "Informazioni chiave per l'aderente", della quale è parte integrante. Esso è redatto al fine di facilitare l'individuazione delle tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo pensione FONDEMAIN, nonché per esporre l'entità della contribuzione e le relative modalità di versamento al Fondo.

Potenziali aderenti

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Contribuzione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di FONDEMAIN, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

La misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro è stabilita dalle fonti istitutive secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni e integrazioni.

I contributi sono versati al Fondo con periodicità trimestrale.

Per dipendenti da imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione FONDEMAIN.

	CONTRIBUTO ⁽¹⁾		QUOTA TFR MATURANDO ⁽³⁾
	A CARICO LAVORATORE ⁽²⁾	A CARICO DATORE DI LAVORO	
Lavoratori di 1 ^a occupazione precedente al 29/4/1993	-	1 %	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% del TFR
Lavoratori di 1 ^a occupazione successiva al 28/4/1993			100% del TFR

(1) Espresso in percentuali della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Gli aderenti al Fondo possono scegliere - successivamente all'adesione, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza, di norma, dal mese successivo rispetto a quello di presentazione della comunicazione stessa - una contribuzione a proprio carico superiore a quanto previsto dal contratto/accordo collettivo con incrementi progressivi, a scaglioni, dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni contrattuali. Il versamento del contributo maggiorato vale direttamente quale comunicazione al Fondo.

(3) Il D.Lgs 5 dicembre 2005 n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando il lavoratore già occupato alla data del 28/04/1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.